

Pubblicato il 06/05/2019

Sent. n. 619/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2018, proposto da [omissis] con Sede in [omissis] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Macchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via F. Crispi 6;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla A.C. sulla istanza acclarata al prot. dell'Ufficio Tecnico Comunale n° [omissis], con cui [omissis] ha richiesto il rilascio di P.d.C. per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ai sensi della L.R. 14/2009 mediante demolizione di fabbricato a uso commerciale-deposito;

e, ove occorra, per l'annullamento della nota [omissis] con cui il Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale ha erroneamente inteso subordinare la prosecuzione dell'iter edilizio alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di una delibera di scorporo dell'immobile in oggetto (con la relativa area di pertinenza) dal comparto edificatorio del PRG "A9.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente ricorso notificato in data 22.5.2018 e depositato il successivo 24.5.2018, la [omissis] ha chiesto accertarsi, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l'illegittimità del silenzio asseritamente serbato dal Comune di Modugno sull'istanza del [omissis] ed avente ad oggetto il rilascio di Permesso di costruire per la realizzazione di un progetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2009 a mezzo demolizione di fabbricato a uso commerciale-deposito (fg. [omissis] sito al prolungamento di via [omissis] (complessivamente mc. 16.550,60 esistenti) e ricostruzione, con bonus volumetrico, di n.7 fabbricati pluripiano a destinazione residenziale, per complessivi mc. 22.341,92.

2.- La ricorrente ha chiesto altresì annullarsi la nota prot. [omissis] a firma del Dirigente UTC del Comune di Modugno, con cui è stata comunicata alla società ricorrente la necessità di attivare l'iter di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una delibera di scorporo dell'immobile in oggetto (con la relativa area di pertinenza) dal comparto edificatorio del PRG A9.

Tanto coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia che, interpellata in sede consultiva in ordine alla fattispecie in esame, ha ritenuto, in applicazione dell'art. 9 delle NTA del prg, necessaria la preventiva modifica al comparto edificatorio secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 12 comma 3 lett. e-bis della LR 20/2001.

3.- Precisa, al riguardo, l'Amministrazione civica (cfr. memoria del 20.11.2018) che per effetto del vigente PRG, l'ipotizzata possibilità di "stralcio" di aree già edificate nell'ambito dei comparti in questione non esime – in sede di pianificazione attuativa unitaria dei comparti medesimi – dall'obbligo della loro considerazione nel computo del volume massimo realizzabile nell'intero comparto in base agli indici del PRG e della previsione di corrispondenti aree a standard nella misura prescritta dal PRG e dal DM 1444/1968. Sicchè, il Comune intimato, con deliberazione del Consiglio comunale, avrebbe dovuto preventivamente valutare la possibilità di modifiche delle perimetrazioni o suddivisioni dei comparti di intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

4.- Da ciò discenderebbe, secondo la difesa dell'Amministrazione civica, l'incompletezza della documentazione procedimentale versata dalla società ricorrente in assenza del consenso degli altri compartisti allo stralcio richiesto dalla [omissis]

5.- A sostegno del gravame l'istante ha dedotto la natura meramente soprassessoria della citata nota comunale del [omissis], cui sarebbe conseguito il rinvio sine die della definizione del procedimento attivato su istanza della ricorrente, con contestuale richiesta di condanna al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato utile conseguito per la mancata realizzazione del bonus volumetrico di cui alla legge sul Piano casa (LR 14/2009).

6.- Si è costituito il Comune di Modugno eccependo l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza del ricorso.

7.- All'udienza camerale del 6.12.2018 il Tribunale ha disposto, su istanza delle parti, un differimento della trattazione ed alla successiva camera di consiglio del 30.1.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

8.- Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini che seguono.

9.- Ad avviso del Collegio la nota comunale del [omissis] ha effettivamente natura soprassessoria e come tale non è idonea a far venire meno l'inerzia della P.A. procedente sull'istanza presentata da parte ricorrente.

10.- L'atto in questione, inoltre, in ragione della sua natura meramente interlocutoria e della sua inidoneità a manifestare la volontà dell'Amministrazione, non è autonomamente impugnabile (cfr. Cons. Stato, V, 3.5.2012, n. 2530; Cons. Stato, V, 27.5.2014, n. 2742), rendendo invece ammissibile l'azione avverso il silenzio nella sussistenza dei presupposti di legge.

11.- Difatti, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale si è limitata a sospendere la definizione della pratica relativa all'istanza della ricorrente fino alla approvazione dello scorporo da parte del Consiglio comunale dell'immobile oggetto dell'intervento e della relativa area di pertinenza dal comparto, vale a dire, fino all'adozione della variante al Prg, da adottarsi secondo la procedura semplificata prevista dalla LR 20/01 art. 12 comma 3 lett. e –bis.

12.- Orbene, l'atto in questione è inidoneo in sé a determinare un arresto procedimentale in osservanza dei parametri stabiliti dall'art. 2 L. 241/90.

13.- Non si ravvisano, infatti, nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 12 dpr 380/01, norma che legittima la sospensione delle istanze di permesso di costruire, esclusivamente a salvaguardia e tutela di contrastanti ed ostative disposizioni di uno strumento urbanistico previamente adottato ma non ancora approvato, laddove, nel caso di specie, le emergenze documentali non danno conto di una variante al Prg già adottata dal Consiglio comunale.

14.- Sotto altro aspetto, in materia edilizia non può farsi luogo ad una sospensione sine die dell'attività amministrativa in quanto non sussiste in capo alla P.A un potere atipico di sospensione, eccetto, come sopra osservato, per le ipotesi delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori generali (Cons. di Stato Ad. Plen. 7 aprile 2008 n. 2).

15.- Pertanto, a fronte della più volte citata nota del 27.11.2017, deve ritenersi sussistente un'inerzia imputabile all'amministrazione comunale dato che la stessa avrebbe dovuto piuttosto adottare gli atti consequenziali (sfavorevoli o favorevoli) alla richiesta inoltrata dalla società ricorrente, definitivamente aderendo o meno a quanto prospettato dalla Regione Puglia circa la preventiva necessità della modifica del comparto da parte del Consiglio comunale.

16.- Va, invece, dichiarata, come correttamente eccepito dalla difesa della civica amministrazione, l'inammissibilità della domanda di annullamento della predetta nota del [omissis], siccome, nell'ambito del rito speciale del silenzio, l'art. 31, commi 1 e 3, cod. proc. amm. non contempla le domande di annullamento tra quelle effettivamente esperibili.

17.- Altrettanto inammissibile è la domanda di risarcimento del danno nella pacifica insussistenza, all'attualità, di un diritto della ricorrente alla fruizione del bonus volumetrico, la cui attribuzione è, invece, rimessa al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione circa la compatibilità del progetto presentato con le condizioni imposte dalla LR 14/09, con gli atti di pianificazione e più in generale con la vigente normativa urbanistica/edilizia.

In ogni caso, parte ricorrente non ha dato prova dell'asserito danno da mancato utile, né la richiesta di ctu può certamente supplire a tale carenza probatoria (ex multis, T.A.R. Catania, sez. II, 23/12/2011, n.3184)

18.- In ragione, infine, della peculiarità della fattispecie, il Collegio ritiene di poter compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto

a) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, dichiarando, per l'effetto, l'obbligo del Comune di Modugno di provvedere con atto espresso e motivato entro giorni 90 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sull'istanza presentata dal ricorrente.

b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della nota prot. n. [omissis].

c) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosaria Palma

IL PRESIDENTE

Carlo Dibello

IL SEGRETARIO